

(A.C. 3061 — Sezione 6)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia, anche per singole parti omogenee, il testo degli schemi di decreto legislativo, di cui al presente articolo, ai competenti organi parlamentari, che esprimono il parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritengano corrispondenti alle direttive della legge di delega.

4. Il Governo, nei sessanta giorni successivi, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette, con le sue osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi ai competenti organi parlamentari per il parere definitivo sul complesso delle disposizioni previste dagli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo. Tale parere deve essere espresso entro i trenta giorni successivi all'ultimo invio.

3. 1. Ottone, Bova, Montecchi.

(A.C. 3061 — Sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 4.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari).

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali

vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai principi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2.

(A.C. 3061 – Sezione 8)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.**

ART. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

(A.C. 3061 – Sezione 9)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3

dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Sostituirlo con il seguente:

6. Per l'eventuale adozione di testi unici in materia di recepimento di direttive comunitarie, si applica l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. In tal caso il termine di cui al citato articolo 7 è differito al 31 giugno 2004 e alle eventuali disposizioni adottate si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge.

6. 1. Montecchi, Leoni, Bova.

(A.C. 3061 – Sezione 10)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEM-
PIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DE-
LEGA LEGISLATIVA

ART. 7.

(Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99).

1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « che utilizzano » sono inserite le seguenti: « o che raccomandano l'utilizzo di ».

(A.C. 3061 – Sezione 11)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 8.

(Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

1. Il comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

« 5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione ».

(A.C. 3061 – Sezione 12)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 9.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Bellini, Maran, Alberta De Simone.

Sopprimerlo.

* **9. 2.** Lion, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 3061 – Sezione 13)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.****ART. 10.**

(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo).

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, le parole: « la lettera a), punto 1), del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera b), punto 1), del comma 1 ».

(A.C. 3061 – Sezione 14)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.****ART. 11.**

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719).

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;

b) prevedere che l'idoneità all'alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;

c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente.

(A.C. 3061 – Sezione 15)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.****ART. 12.**

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187).

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere un regime differenziato per le « paste alimentari fresche » da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le « paste alimentari fresche pastorizzate » da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;

b) stabilire che le diciture « paste alimentari fresche » e « paste alimentari fresche pastorizzate » siano espone in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187).

Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: « paste alimentari fresche » con le seguenti: « paste tradizionali fresche »;

Conseguentemente, alle medesime lettere, sostituire le parole: « paste alimentari fresche pastorizzate » con le seguenti: « paste pastorizzate fresche ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) ribadire che le paste alimentari di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, possano essere poste in vendita esclusivamente in imballaggi preconfezionati, prevedendo idonee sanzioni per i contravventori.

12. 1. Cento, Zanella, Cima, Pecoraro Scanio.

(A.C. 3061 – Sezione 16)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99).

1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: « Stato » sono soppresse le seguenti parole: « , nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione al-

l'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico ».

2. All'articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: « iscrizione » sono soppresse le seguenti: « i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché ».

3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99).

Sopprimerlo.

13. 1. Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

Sopprimere il comma 1.

13. 2. Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

Sopprimere il comma 2.

13. 3. Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.5.

All'emendamento 13.5, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dieci anni.

0. 13. 5. 1. Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

All'emendamento 13.5, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque anni.

0. 13. 5. 2. Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I medici immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia tra gli anni accademici 1980-81 e 1984-85, che hanno superato la prova attitudinale prevista dal decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso del diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria o chirurgia odontostomatologica o odontostomatologia o ortognatodonzia devono optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi o a quello dei medici odontoiatri. Coloro i quali non abbiano ancora espletato la suddetta prova attitudinale hanno l'obbligo di esercitare l'opzione entro tre mesi dal superamento della stessa.

13. 5. Battaglia, Alberta De Simone.

Sopprimere il comma 3.

13. 4. Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

(A.C. 3061 – Sezione 17)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.**

ART. 15.

(Pubblicità dei dispositivi medici e dei presidi medico-chirurgici e modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici).

1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presidi medico-chirurgici disciplinati dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero dei dispositivi medici di cui al comma 2 dell'articolo 21

del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In detta ipotesi, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a quindici giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'azienda della documentazione integrativa richiesta.

3. Colui che effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

4. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997 è abrogato.

(A.C. 3061 – Sezione 18)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.**

ART. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura).

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - *(Ambito di applicazione)* – 1. Il presente decreto disciplina il riconosci-

mento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.

2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto.

2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.

2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti

all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Università che li rilasciano».

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«ART. 4. - (*Competenze e procedimento*)

– 1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato mem-

bro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.

4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.

6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

a) il Dipartimento per le politiche comunitarie;

b) il Ministero degli affari esteri;

c) il Ministero della giustizia;

d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.

8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.

9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.

10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-*quater*, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo ».

4. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 9 - (*Ammissione alla prestazione di servizi*) - 1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:

a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;

b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.

2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli

provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.

3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili ».

5. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. - (*Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri*) — 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia ».

6. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. - (*Norme transitorie*) — 1. Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;

b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;

c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'allegato A ».

7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.

(A.C. 3061 — Sezione 19)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 17.

(*Modifica all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, nella causa C-279/00*).

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano

assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea ».

(A.C. 3061 – Sezione 20)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 18.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99).

1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.

2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: « residenza » sono inserite le seguenti: « o il proprio domicilio professionale ».

(A.C. 3061 – Sezione 21)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 20.

(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche

comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20. *(Modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).* – 1. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola: « impresa » è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: « datore di lavoro privato ».

20. 4. Cima, Cento, Bulgarelli, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20. (Modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02). — 1. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo è riconosciuta, alle medesime condizioni, ad ogni datore di lavoro di diritto privato »;

b) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Gli obblighi e gli oneri a carico delle imprese, di cui al presente articolo, si intendono estesi ad ogni datore di lavoro di diritto privato »;

c) all'articolo 24:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « alle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « ai datori di lavoro privato, di seguito datori, »;

2) al comma 2, le parole: « le imprese » sono sostituite dalle seguenti: « i datori »;

3) al comma 3, le parole: « alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto » sono sostituite dalle seguenti: « ai datori di lavoro e alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dai datori e »;

20. 1. Cordoni, Delbono, Alfonso Gianni, Motta, Sgobio, Buemi, Guerzoni, Cima, Pistone, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: concernente fino a: necessarie con le seguenti: apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per

sostituire la parola: « imprese » con le seguenti: « datori di lavoro di diritto privato ».

20. 2. Grandi, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) dare attuazione alle disposizioni della direttiva nei limiti previsti dalla stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

b) estendere la normativa in materia di licenziamenti collettivi ad ogni tipo di datore di lavoro, così come disciplinato dalle norme di diritto privato;

c) prevedere che gli obblighi e gli oneri a carico delle imprese siano estesi ad ogni tipo di imprenditore, così come disciplinato dalle norme di diritto privato.

20. 3. Motta, Cordoni, Guerzoni, Delbono, Sgobio, Buemi, Alfonso Gianni, Cima, Pistone, Zanella.

(A.C. 3061 – Sezione 22)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 21.

(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 ».

2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno).

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole da: e di pasticceria fino alla fine del comma.

21. 1. Magnolfi, Motta, Ottone, Bellini.

(A.C. 3061 – Sezione 23)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 22.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consi-

glio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;

c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;

d) disciplinare, per le società di gestione e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;

e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attività per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;

f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;

g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle società di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della citata direttiva comunitaria.

3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potrà apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: della citata direttiva comunitaria *con le seguenti:* della direttiva 2001/108/CE.

22. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3061 – Sezione 24)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 23.

(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali).

1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:

a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;

b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;

c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;

d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali).

Sopprimere il comma 2.

23. 1. Lion, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 3061 – Sezione 25)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 24.

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada).

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(A.C. 3061 – Sezione 26)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 25.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. *(Modifica all'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127).* – 1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi, al fine di consentire

il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ».

25. 01. Governo.

(Approvato)

(A.C. 3061 – Sezione 27)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 26.

(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319).

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

« *f*-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; ».

(A.C. 3061 – Sezione 28)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 27.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare).

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: « non compresi nell'allegato 1 » sono soppresse;

b) all'articolo 7, i commi 9 e 10 sono abrogati;

c) all'articolo 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare).

Sopprimerlo.

27. 1. Montecchi, Magnolfi.

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: e la rubrica è sostituita dalla seguente « Programma di vigilanza annuale ».

27. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3061 – Sezione 29)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 28.

(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi).

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, è prorogato di un anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresì dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonché delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;

c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attività di coordinamento tra le autorità degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità di vigilanza;

d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in conformità al principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti.

3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nel medesimo termine stabilito dal comma 1, disposizioni integrative e modificative della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al de-

creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per finalità interpretative e ai fini del coordinamento con:

a) le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

b) le disposizioni in materia di adempimenti pubblicitari contenute nella legge 24 novembre 2000, n. 340;

c) le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori, sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e stabilendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998 da parte delle autorità amministrative competenti.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi).

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: nel decreto legislativo 8 giugno fino a: adottati con le seguenti: nella legge 24 novembre 2000, n. 340, nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e nel